



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 178 del 07/12/2001

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, N. 31
"Disposizioni di carattere tributario".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 1
(Oggetto della tariffa)

1. In attuazione dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1^o gennaio 2002 le tasse sulle concessioni regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, sono rideterminate nella misura indicata nella tariffa allegata alla presente legge.

Art. 2
(Modifica articolo 36 legge regionale
31 maggio 2001, n. 14)

1. L'articolo 36 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 abrogato e sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Disposizioni per il Settore trasporti)

1. Per l'esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese, nonché per l'esercizio dell'attività di controllo da parte delle Province e dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL, sui rispettivi territori, dal 1^o gennaio 2002 il contributo di sorveglianza fissato nelle seguenti misure, per ciascuno degli scaglioni sotto indicati, per autobus.Km, treni.Km o eli.Km:

1) servizi competenza regionale

Contributo

AUTOBUS.KM 1000 (mille) TRENI.KM 1000 (mille) ELI.KM 1000 (mille) annuale euro per 1000 Km

da 0 a 500.000 Km	da 0 a 500.000 Km	da 0 a 500.000 Km	4,38
da 500.001 a 1.000.000 "	da 500.001 a 1.000.000 "		3,87
da 1.000.001 a 2.000.000 "	da 1.000.001 a 2.000.000 "		3,35
da 2.000.001 a 3.000.000 "	da 2.000.001 a 3.000.000 "		3,09
da 3.000.001 a 4.000.000 "	da 3.000.001 a 4.000.000 "		2,58
da 4.000.001 a 5.000.000 "	da 4.000.001 a 5.000.000 "		2,06
oltre 5.000.000 "	oltre 5.000.000 "		1,54

2) servizi di competenza degli enti locali, per autobus.Km. 1000:

AUTOBUS KM 1000 (mille) Contributo annuo euro per 1000 km

da 0 a 500.000 Km	2,06
da 500.001 a 1.000.000 "	1,80
da 1.000.001 a 2.000.000 "	1,54
da 2.000.001 a 3.000.000 "	1,29
da 3.000.001 a 4.000.000 "	1,03
da 4.000.001 a 5.000.000 "	0,51
oltre 5.000.000 "	0,25

2. Per autobus.Km, treni.Km, eli.Km si intende la sommatoria delle percorrenze sviluppate in un anno solare da una impresa concessionaria, con riferimento ai programmi di esercizio dei servizi gestiti.

3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per il 60 per cento, entro il 31 maggio e, per il restante 40 per cento, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In mancanza, il relativo importo introitato mediante recupero a valere compensativamente sui corrispettivi di servizio."

2. Per l'anno 2001 restano in vigore gli importi gi previsti dall'articolo 36 della l.r. 14/2001.

TITOLO II

TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE

Art. 3

(Tutela dell'affidamento e della buona fede)

1. In applicazione dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente), non sono irrogate sanzioni n richiesti interessi moratori al contribuente che abbia effettuato versamenti della tassa automobilistica regionale con la procedura on-line, ossia attraverso collegamento telematico con l'archivio regionale degli autoveicoli, qualora l'importo versato sia determinato esclusivamente dal sistema automatico di calcolo della tassa stessa.

2. Nel caso di versamenti tardivi data facolt al contribuente che ne faccia richiesta di modificare il proprio periodo tributario, corrispondendo, oltre all'importo del tributo relativo al periodo non coperto, le previste sanzioni e i relativi interessi.

Art. 4

(Veicoli regionali)

1. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli che, dagli archivi del PRA, risultano intestati alla Regione.

2. La tenuta dell'archivio dei suddetti veicoli affidata al Settore finanze.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA
DI RIFIUTI SOLIDI

Art. 5

(Modifica legge regionale
4 settembre 2001, n. 26)

1. La lettera B2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 "Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi urbani" cos sostituita: "B2 euro 11 (undici) per rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di ambito nel quale sia stata costituita l'autorit di bacino o di ambito limitatamente ai rifiuti conferiti dai Comuni del medesimo bacino o ambito."

La presente legge sar pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, 4 dicembre 2001

RAFFAELE FITTO

a) stabilimenti termali-balneari, nonch strutture dove si effettuano cure idropiniche, idroterapeutiche, fisiche di ogni specie 1880 940

b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia 2502 1251

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a)

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera e).

Nota:

Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.

Vanno assoggettati alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

Ai sensi dell'art 196 del TU. delle, leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici od i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:

- 1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt 280
- 2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt 115

Nel caso di pi apparecchi viene corrisposta la tassa per l'apparecchio con maggiore tensione. Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonch gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.

Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

3 Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, casa o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):

- 1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:
 - se l'istituto ha non pi di 50 posti letto 1445 723
 - se l'istituto ha non pi di 100 posti letto 3332 1666
 - se l'istituto ha pi di 100 posti letto 8328 4165

- 2) per gli ambulatori e per gabinetti di analisi per il pubblico 280 140

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e).

Nota:

Sono ambulatori gli istituti aventi individualit e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purch siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorch vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.

Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

4 Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e validazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112):

1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive

a) alberghi con 5 stelle e lusso 1500 1500

b) alberghi con 4 stelle 834 834

c) alberghi con 3 stelle 347 347

d) alberghi con 2 stelle 251 251

e) alberghi con 1 stella nei Comuni con popolazione:

superiore a 50.000 abitanti 113 113

fino a 50.000 abitanti 30 30

f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:

superiore a 50.000 abitanti 40 40

fino a 50.000 abitanti 15 15

2) Esercizi per la somministrazione di alimenti nei comuni con popolazione:

superiore a 50.000 abitanti 130 130

fino a 50.000 abitanti 30 30

3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni

superiore a 100.000 abitanti 85 85

superiore a 50.000 abitanti 45 45

superiore a 10.000 abitanti 30 30

fino a 10.000 abitanti 15 15

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27

Nota:

Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sé stanti.

Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande e per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui al D.M. 22 luglio 1977 (Gazz. Uff. n. 246 del 9 settembre 1977) nonché dell'art. 32 del D.M. 375/1988.

Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina,

le pizzerie, le tavole calde ed esercizi similari.

Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffè-bar, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche.

Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale, la relativa autorizzazione igienico-sanitaria soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna delle attività esercitate sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole attività.

Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

CACCIA E PESCA

5 La disciplina delle tasse di concessione in materia di caccia dettata dall'art. 53 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, che di seguito integralmente si riporta:

Art. 53

1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.
3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottosegno 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio, o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibire in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.
6. La tassa non dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.
7. La tassa di rinnovo non dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31

gennaio dell'anno cui si riferiscono:

- a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;
- b) le aziende faunistico-venatorie;
- c) le aziende agri-turistico-venatorie;
- d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 22, comma 6. Il versamento effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

9. Con l'entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:

abilitazione venatoria 65 65

centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale 557 557

Centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'art. 16, comma 7, lett. a) e b) 557 557

aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso 12,53 12,53

autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'art. 22, comma 6, per ogni anno 112 112

10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di aziende agri-turistico venatorie in euro 5,16 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni:

Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi 63 63

Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o pi ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m 1,50 32 32

Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o pi ami, e con bilancia di lato non superiore a m 1,50 20 20

Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o pi ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a 1,50 17

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).

Nota:

Le licenze di tipo A. B. e C hanno validit di 6 anni dalla data di rilascio; quella dei tipo D ha la validit di 3 mesi.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non pu rilasciarsi un duplicato del documento, bens

una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.

Alle tasse sopraindicate aggiunta la soprattassa annuale:

per le licenze di tipo A; euro 24

per le licenze di tipo B; euro 13

per le licenze di tipo C; euro 6

da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio regionale.

Il versamento della tassa e della soprattassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e soprattassa) non dovuto.

7 Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735) 19 19

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).

Nota:

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

8 1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio d'uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

a) campeggi e villaggi turistici

- con quattro stelle 280 280

- con tre stelle 170 170

- con due stelle, nei comuni con popolazione:

1) superiore a 50.000 abitanti 90 90

2) fino a 50.000 abitanti 25 25

- con una stella, nei comuni con popolazione:

1) superiore a 50.000 abitanti 40 40

2) fino a 50.000 abitanti 15 15

b) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni ivi compresi residence, agriturismo se dotati di posti letto, bed and breakfast 50 50

Nota:

Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio di somministrazione di bevande e/o alimenti, sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 4, punti 2 e 3, della presente tariffa.

Allorch le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla

popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

9 Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:

- a) fino a 10.000 abitanti 102 52
- b) da 10.001 a 20.000 abitanti 200 102
- c) da 20.001 a 50.000 abitanti 402 200
- d) da 50.001 a 100.000 abitanti 601 302
- e) da 100.001 a 500.000 abitanti 1000 501
- f) oltre 500.000 abitanti 1666 834

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articoli 56 e 56, n. 2.

Legge 17 maggio 1983. n. 217, art. 9.

Nota:

Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.

Non hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.

Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, e dell'art. 9. Della legge 217/83 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attivit per cui viene rilasciata l'autorizzazione.

L'autorizzazione valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre localit della regione.

In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).

Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o pi succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorizzazione regionale subordinata al nulla-osta della competente autorit di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (art. 9, comma 5, legge 217/83).

La tassa di rilascio dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarit del'autorizzazione originaria.

Le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

TRASPORTI

10 Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):

- 1) autoservizi con frequenza giornaliera 393 393
- 2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana 237 237
- 3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana 80 80
- 4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo
 - a) autoservizi con frequenza giornaliera 237 237
 - b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana 144 144
 - c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana 49 49
- 5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione 10
- 6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:
 - a) per il primo giorno di validità 12
 - b) per ogni giorno ulteriore di validità 5

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, secondo comma, lettera b).

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.

Nota:

Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa ridotta a met .

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

La disciplina del contributo di sorveglianza dettata dall'art. 36 della legge regionale 31 maggio 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

ARTI E MESTIERI

11 Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi regionali per l'esercizio di arti e mestieri 32

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lettera c).